

AVVISO SENZA SCADENZA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DELL'ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari

ASF San Giuliano Milanese - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, ente strumentale del Comune di San Giuliano Milanese per la gestione dei servizi farmaceutici, educativi e cimiteriali, in esecuzione della Determina n. 83/AC del 23/11/2017, nonché visto il Regolamento aziendale degli acquisti approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 12/01/2016, intende istituire un Albo fornitori a cui affidare la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia di cui all'art 36 del DLGS 50/2016.

Il presente Avviso è in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento e disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di ASF San Giuliano Milanese - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari (di seguito ASF).

Ai fini del presente Avviso si intendono per:

- Albo Fornitori, l'elenco, gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Avviso, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori, in economia, occorrenti al funzionamento dell'ASF;
- Codice dei Contratti, il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, recante "Nuovo Codice appalti in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" (pubblicata in G.U.19.04.2016 n. 91, supplemento ordinario n. 10);
- ASF San Giuliano Milanese - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, con sede in San Giuliano Milanese (MI), 20098, Via San Remo 3.
- Fornitore/i, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 2;

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Avviso e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, con eventuale accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'ASF.

Con la procedura descritta nel presente Avviso non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'ASF per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per l'ASF uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato B.

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 2

È istituito l'Albo Fornitori dell'ASF. L'Albo dei fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento dell'ASF. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, con eventuale accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'ASF.

2017_AvvistoAlboFornitori_Rev.2_062018

L'Albo Fornitori, è utilizzato dall'ASF per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia con particolare riguardo all'art. 36 Codice degli appalti (Contratti sotto soglia), delle procedure di acquisizione diretta o negoziata per l'acquisto di beni e/o servizi, nonché all'acquisizione di lavori diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'ASF.

Art. 3

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I): Fornitori di Beni;
- Sezione II): Fornitori di Servizi;
- Sezione III): Fornitori di Lavori;

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macro categorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori.

Art. 4

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Avviso e dai suoi allegati.

Nella documentazione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.

La domanda dovrà essere inviata

- a) **a mezzo di consegna a mano** direttamente all'Ufficio Amministrativo di ASF SAN GIULIANO MILANESE, via San Remo 3, 20098 San Giuliano Milanese (MI), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00;
- b) **per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: ASF SAN GIULIANO MILANESE, via San Remo 3, 20098 San Giuliano Milanese (MI);
- c) **per posta elettronica certificata** (inviata da casella di posta elettronica certificata e non ordinaria) mediante invio all'indirizzo bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it.

Non sono in alcun caso ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Domande presentate in modalità diverse da quelle previste non saranno prese in considerazione.

Per le modalità di presentazione di cui ai punti a) e b) si richiede di inserire la documentazione in una busta.

La domanda dovrà recare:

- all'esterno del plico (o nel corpo del testo della mail in caso di invio mediante posta certificata) il nome del mittente, completo di indirizzo, numero di telefono e recapito di posta elettronica ordinaria;
- all'esterno del plico (o nell'oggetto della mail in caso di invio mediante posta certificata) la dicitura "ALBO FORNITORI-DOMANDA DI ISCRIZIONE".

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa, dal candidato.

N.B. PER EVITARE CHE IL CANDIDATO OMETTA ALCUNE DICHIARAZIONI FONDAMENTALI, SI RICHIEDE AI CANDIDATI DI REDIGERE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO A AL PRESENTE AVVISO.

L'avvenuta comunicazione di notizie o dati falsi o comunque inesatti comporta l'esclusione dall'Albo.

Art. 6

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera Di Commercio Industria Artigianato E e Agricoltura relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
2. Assenza di tutte le cause ostative ad essere assegnataria di una commessa pubblica previste dalla normativa vigente con particolare riferimento a quelle stabilite dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalla legislazione antimafia;
3. Adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. Dichiarare il fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
6. Dichiarare il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

Art. 7

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione:

1. Allegato A debitamente compilato, con indicazione nell'unito Allegato B della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione;
2. Allegato B debitamente compilato, specificando le categorie merceologiche d'interesse barrando le relative caselle;
3. Copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante (o soggetto che ne ha i poteri) che sottoscrive la Domanda di iscrizione;
4. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Visura in corso di validità (di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione), attestante l'attività specifica per la quale il Fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed

2017_AvvisoAlboFornitori_Rev.2_062018

impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, lasciati dalla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d'iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto D.lgs. 50/16 e s.m.i.;

ovvero in alternativa per i liberi professionisti certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;

5. copia dell'Avviso Albo Fornitori firmato (anche digitalmente in caso di invio a mezzo di PEC) dal legale rappresentante/professionista (o soggetto che ne ha i poteri), per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
6. copia del bilancio dell'ultimo esercizio depositato al registro delle imprese e approvato alla data di presentazione della domanda per le società, cooperative e consorzi. Per gli imprenditori individuali e le società di persone se in regime di contabilità ordinaria copia dell'ultimo bilancio e se in regime di contabilità semplificata copia dell'ultimo conto economico.
Per tutti copia dell'ultima dichiarazione dei redditi completa delle ricevute di trasmissione;
7. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l'Impresa ne sia in possesso o sia obbligata a possederlo;
8. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante (o soggetto che ne ha i poteri) che sottoscrive la dichiarazione;
9. eventuali attestazioni SOA (per le imprese addette ad appalti di lavori) relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante (o soggetto che ne ha i poteri) che sottoscrive la dichiarazione;
10. nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della Procura speciale;
11. in caso di Consorzio, atto costitutivo del Consorzio medesimo;
12. altra eventuale documentazione che si vuole allegare utile ai fini della presentazione dell'Impresa;

L'ASF si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) dal legale rappresentante, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 8

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte dell'ASF che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1. L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.

L'ASF procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 7 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato B domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato B, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

L'ASF si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

L'ASF si riserva, inoltre, di valutare le richieste di iscrizione alla luce dell'art. 1 septies del D.L. 692/82 convertito in L. 726/82.

Art. 9

I Fornitori interessati ad essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento.

L'ASF provvederà ad effettuare le iscrizioni, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di istruttoria della documentazione richiesta.

L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data della comunicazione in forma scritta di ammissione della richiesta di iscrizione da parte dell'ASF.

Art. 10

L'Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori nonché gli aggiornamenti periodici saranno operativi dalla data della loro pubblicazione sul sito dell'ASF.

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione annuale. I Fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza annuale della propria iscrizione all'Albo. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nonché copia dei documenti di cui al precedente art. 7 punto 5.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'ASF in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

L'ASF si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 11

Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dall'Albo Fornitori dei Fornitori iscritti ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancato rinnovo alla scadenza annuale della validità dell'iscrizione;

2017_AvvisoAlboFornitori_Rev.2_062018

3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Avviso;
4. mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno (1/1 -31/12);
5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo mail al Fornitore interessato.

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 12

Al fine di agevolare l'individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato B, in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività. Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste dal citato allegato B quella corrispondente all'attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione.

Art. 13

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione.

Resta ferma la facoltà dell'ASF di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei, l'ASF si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 14

L'iscrizione all'Albo resta valida per tutta la vigenza dell'Albo. La durata dell'Albo è di anni 3 (tre), fino al 31/12/2020. Scaduto tale termine, ASF potrà pubblicare un nuovo Avviso o prorogare la durata dell'Albo.

Art. 15

Copia del presente Avviso, il fac-simile della domanda d'iscrizione (Allegato A) e l'elenco riportante le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato B) sono scaricabili dal sito internet dell'ASF (<http://www.asfsangiuliano.it>).

Art. 16

L'ASF informa che i dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come previsto nell'informativa presente nell'allegato A. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 17

Le richieste di informazioni possono essere inviate via mail a: bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda d'iscrizione.

Art. 18

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet dell'ASF.

San Giuliano Milanese, 7 giugno 2018

Il Direttore Generale
f.to Dott. Cristiano Canova

2017_AvvisoAlboFornitori_Rev.2_062018